

D.L. 16/07/2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.

Art. 60. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell' *articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* , introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell' *articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290* , e ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* , anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del *decreto del Presidente del Consiglio 10 maggio 2018, n. 76* , possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al *regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013* .

3. Il comma 12 dell' *articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93* , è sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* . Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani."

4. Al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 4* , comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico";

b) all' *articolo 6* , dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.";

c) all' *articolo 52-quinquies* , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall' *articolo 25 del Codice dei contratti pubblici* , di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* , il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo *articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016* ; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato *articolo 25* , comma 8; ai sensi del comma 9 dell' *articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016* , la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all' *articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016* , che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente."

5. All' *articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290* (12), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini dell'applicazione dell' *articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* .";

b) dopo il comma 4-quaterdecies, è aggiunto il seguente: "4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa."

6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127* . All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

(12) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge 27 ottobre, n. 290».